

CAMERA DEI DEPUTATI N. 117

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata **MOGHERINI**

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernenti l’esercizio del diritto di voto degli studenti universitari nelle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e del Parlamento europeo

Presentata il 15 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli studenti universitari sono un segmento molto importante del nostro Paese sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Molti di essi sono spinti per varie ragioni a studiare in località situate a molti chilometri di distanza dal proprio luogo di residenza, situazione che rende difficile l’esercizio del diritto di voto, nonostante le agevolazioni previste. Ciò accade anche perché il periodo elettorale viene di norma a coincidere con sessioni di esame particolarmente impegnative.

La presente proposta di legge, che riprende il testo di una proposta di legge del

deputato Gambini (atto Camera n. 6346 della XIV legislatura), cerca quindi di risolvere il problema rispetto alle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e del Parlamento europeo, tenendo conto della specificità di tali consultazioni: le uniche soluzioni praticabili sembrano, per l’elezione del Parlamento europeo, la possibilità di voto nella circoscrizione ove ha sede l’università e, per quanto concerne l’elezione delle Camere, quella, già largamente sperimentata all’estero, del voto per corrispondenza prevedendo tutte le opportune garanzie di segretezza del voto. In mancanza di tali

soluzioni, infatti, lo spostamento di centinaia di elettori, talora anche di qualche migliaio, da una circoscrizione a un'altra potrebbe alterare la logica di un sistema basato sulle circoscrizioni, mutandone i risultati, anche in modo non pianificato.

Si tratterebbe così di un primo esperimento i cui risultati potrebbero poi essere attentamente valutati anche al fine di estenderlo ad altre categorie di elettori aventi i medesimi problemi di pendolarismo dovuti a grandi distanze.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Esercizio del diritto di voto per corrispondenza degli studenti universitari nelle elezioni della Camera dei deputati).

1. Dopo l'articolo 48 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

« ART. 48-bis. — 1. Gli elettori iscritti nelle liste elettorali che risultano studenti presso un'università la cui sede centrale è situata in una regione italiana non confinante con quella in cui esercitano il diritto di voto possono chiedere di esprimere il loro voto per corrispondenza.

2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere presentata al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore entro il quarantesimo giorno che precede quello delle votazioni secondo modalità fissate da un apposito regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, allegando il certificato di iscrizione all'università.

3. Entro il trentesimo giorno che precede quello delle votazioni, il comune di cui al comma 2 invia all'elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente:

a) il certificato elettorale munito di un tagliando staccabile;

b) le schede elettorali con la relativa busta;

c) la busta recante l'indirizzo del comune e della sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è iscritto;

d) il foglio di istruzioni sulle modalità di espressione del voto.

4. L'elettore esprime il proprio voto e introduce le schede nell'apposita busta che sigilla e introduce nella busta indirizzata al comune, insieme al tagliando staccato dal certificato elettorale. Spedisce la busta così confezionata con plico raccomandato con avviso di ricevimento o assicurato ovvero con un altro mezzo equivalente.

5. Le buste pervenute entro il sabato che precede il giorno delle votazioni sono verificate nella loro integrità e consegnate, insieme al materiale della sezione, ciascuna al presidente della sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è iscritto. Le buste pervenute dopo le ore 14.00 del sabato che precede il giorno delle votazioni ovvero pervenute non integre vengono aperte alla presenza del segretario comunale per verificare la presenza dei tagliandi; sulla base dei tagliandi viene redatto un elenco. Le buste contenenti le schede non vengono aperte e sono inserite in un apposito plico che viene sigillato. I plichi così confezionati sono conservati per un anno e successivamente distrutti a cura del segretario comunale senza aprire le buste con le schede.

6. Prima dell'avvio delle operazioni di voto, il presidente della sezione elettorale verifica a sua volta l'integrità delle buste contenenti le schede indirizzate al comune e da questo consegnatigli; le apre e verifica la presenza del tagliando del certificato elettorale; riporta nel verbale della sezione i nominativi degli elettori che, in base ai tagliandi, risultano avere votato per corrispondenza e annota sulle liste che hanno partecipato al voto. Verifica la chiusura della busta contenente la scheda votata e la fa aprire da un secondo scrutatore che, senza guardarla e senza farne vedere l'interno, l'inserisce nell'urna. Riporta sul verbale l'eventuale presenza di buste prive del tagliando e le accantona senza aprire la busta con la scheda. Inserisce la busta indirizzata al comune, il tagliando staccato dal certificato elettorale e la busta che conteneva la scheda, nonché le buste non integre e quelle prive di tagliando, in un apposito plico che allega al verbale della sezione ».

ART. 2.

(Esercizio del diritto di voto per corrispondenza degli studenti universitari nelle elezioni del Senato della Repubblica).

1. Dopo l'articolo 13 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è inserito il seguente:

« ART. 13-bis. — 1. Gli elettori iscritti nelle liste elettorali che risultano studenti presso un'università la cui sede centrale è situata in una regione italiana non confinante con quella in cui esercitano il diritto di voto possono chiedere di esprimere il loro voto per corrispondenza.

2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere presentata al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore entro il quarantesimo giorno che precede quello delle votazioni secondo modalità fissate da un apposito regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, allegando il certificato di iscrizione all'università.

3. Entro il trentesimo giorno che precede quello delle votazioni, il comune di cui al comma 2 invia all'elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente:

a) il certificato elettorale munito di un tagliando staccabile;

b) le schede elettorali con la relativa busta;

c) la busta recante l'indirizzo del comune e della sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è iscritto;

d) il foglio di istruzioni sulle modalità di espressione del voto.

4. L'elettore esprime il proprio voto e introduce le schede nell'apposita busta che sigilla e introduce nella busta indirizzata al comune, insieme al tagliando staccato dal certificato elettorale. Spedisce la busta così confezionata con plico raccomandato con avviso di ricevimento o assicurato ovvero con un altro mezzo equivalente.

5. Le buste pervenute entro il sabato che precede il giorno delle votazioni sono verificate nella loro integrità e consegnate, insieme al materiale della sezione, ciascuna al presidente della sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è iscritto. Le buste pervenute dopo le ore 14.00 del sabato che precede il giorno delle votazioni ovvero pervenute non integre vengono aperte alla presenza del segretario comunale per verificare la presenza dei tagliandi; sulla base dei tagliandi viene redatto un elenco. Le buste contenenti le schede non vengono aperte e sono inserite in un apposito plico che viene sigillato. I plichi così confezionati sono conservati per un anno e successivamente distrutti a cura del segretario comunale senza aprire le buste con le schede.

6. Prima dell'avvio delle operazioni di voto, il presidente della sezione elettorale verifica a sua volta l'integrità delle buste contenenti le schede indirizzate al comune e da questo consegnatigli; le apre e verifica la presenza del tagliando del certificato elettorale; riporta nel verbale della sezione i nominativi degli elettori che, in base ai tagliandi, risultano avere votato per corrispondenza e annota sulle liste che hanno partecipato al voto. Verifica la chiusura della busta contenente la scheda votata e la fa aprire da un secondo scrutatore che, senza guardarla e senza farne vedere l'interno, l'inserisce nell'urna. Riporta sul verbale l'eventuale presenza di buste prive del tagliando e le accantona senza aprire la busta con la scheda. Inserisce la busta indirizzata al comune, il tagliando staccato dal certificato elettorale e la busta che conteneva la scheda, nonché le buste non integre e quelle prive di tagliando, in un apposito plico che allega al verbale della sezione ».

ART. 3.

(Esercizio del diritto di voto degli studenti universitari nelle elezioni del Parlamento europeo).

1. Dopo l'articolo 3 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è inserito il seguente:

« ART. 3-bis. — 1. Gli elettori iscritti nelle liste elettorali che risultano studenti

presso un'università la cui sede centrale è situata in una regione italiana non confinante con quella in cui esercitano il loro diritto di voto possono votare, previa esibizione del certificato elettorale e del certificato di iscrizione all'università, in una delle sezioni del comune in cui l'università o la facoltà che frequentano ha una sede. Si applicano le disposizioni dell'articolo 51 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ».



17PDL0058040